

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/142 DELLA COMMISSIONE**del 26 gennaio 2017****recante duecentocinquantesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Dàesh) e di Al-Qaeda**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Dàesh) e di Al-Qaeda ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.
- (2) Il 19 gennaio 2017 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare una voce del suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2017

*Per la Commissione,**a nome del presidente**Capo facente funzioni del Servizio degli strumenti di politica
estera*

⁽¹⁾ GUL 139 del 29.5.2002, pag. 9.

ALLEGATO

I dati identificativi della voce seguente dell'elenco «Persone fisiche» dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 sono così modificati:

la voce «Malik Muhammad Ishaq (alias: Malik Ishaq). Indirizzo: Pakistan. Data di nascita: intorno al 1959. Luogo di nascita: Rahim Yar Khan, provincia del Punjab, Pakistan. Nazionalità: pakistana. Altre informazioni: a) descrizione fisica: di corporatura robusta con occhi neri, capelli neri, carnagione olivastrea e una folta barba nera; b) foto disponibile per l'inserimento nella Special Notice INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Data di designazione di cui all'articolo 2 *bis*, paragrafo 4, lettera b): 14.3.2014.» è sostituita da quanto segue:

«Malik Muhammad Ishaq (alias: Malik Ishaq). Indirizzo: Pakistan. Data di nascita: intorno al 1959. Luogo di nascita: Rahim Yar Khan, provincia del Punjab, Pakistan. Cittadinanza: pakistana. Altre informazioni: a) descrizione fisica: di corporatura robusta con occhi neri, capelli neri, carnagione olivastrea e una folta barba nera; b) foto disponibile per l'inserimento nella Special Notice INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Ucciso in Pakistan il 28.7.2015. Data di designazione di cui all'articolo 7 *quinquies*, paragrafo 2, punto i): 14.3.2014.».
